

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



CITTÀ DI TERRACINA

ART. 1. COSTITUZIONE E SEDE

1. È costituita la Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Città di Terracina” (d’ora in avanti: Fondazione) con sede legale in Terracina presso il Palazzo della Bonificazione Pontina (piazza Santa Domitilla).
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Terracina e della Banca Popolare del Lazio.
3. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e con delibera del Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie e uffici sia in Italia che all'estero.
4. La Fondazione ha durata ventennale.

ART. 2. FINALITÀ

1. La Fondazione non persegue scopi di lucro ed ha come finalità la promozione del patrimonio culturale locale mediante iniziative e attività che favoriscano la crescita civile, sociale ed economica della Città e del suo territorio e ne valorizzino la vocazione turistica.

ART. 3. ATTIVITÀ

1. La Fondazione, nel perseguimento delle sue finalità istituzionali, potrà svolgere tutte le



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

attività accessorie, strumentali e connesse, in quanto integrative delle stesse e nei limiti consentiti dalla legge, ivi comprese attività a titolo oneroso e in collaborazione o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati.

2. In particolare, la Fondazione potrà:

- a. promuovere ed organizzare manifestazioni , convegni, incontri, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto della Fondazione con il mondo della cultura;
- b. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle sue finalità istituzionali;
- c. stipulare ogni opportuno atto, anche per il finanziamento di quanto deliberato, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l' acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- e. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- f. concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g. partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
- h. ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.

3. E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente Statuto.

ART. 4. PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo Patrimoniale (intangibile e comprensivo del fondo di dotazione) e da un Fondo di gestione utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione.



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

2. Il Fondo Patrimoniale è costituito:
 - a. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori (sia promotori che nuovi) e dagli Aderenti;
 - b. dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla medesima secondo le norme del proprio statuto;
 - c. da contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti Territoriali e dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
 - d. dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio.

3. Il Fondo di Gestione è costituito da:
 - a. rendite e proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - b. donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo Patrimoniale;
 - c. eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
 - d. contributi volontari dei Fondatori Promotori, dei Nuovi Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
 - e. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 5. ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio stesso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

3. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
4. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
7. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
8. La Fondazione al fine di perseguire i propri scopi dovrà individuare risorse umane autonomamente, con atti di evidenza pubblica.
9. Per il reperimento e l'acquisto di beni e di servizi la Fondazione si avvarrà di procedimenti di evidenza pubblica in conformità delle norme di legge vigenti.

ART. 6. FONDATORI

1. Sono Fondatori Promotori il Comune di Terracina e _____.
2. In qualità di Fondatori Promotori essi hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale, pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).
3. Possono divenire Nuovi Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli Enti che contribuiscono al fondo di dotazione e al fondo di gestione mediante un contributo



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

annuale in denaro, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

4. La qualifica di socio Nuovo Fondatore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, a chiunque ne faccia richiesta, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

ART. 7. SOCI

1. I Soci possono essere Aderenti o Sostenitori.
2. Possono ottenere la qualifica di Soci Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
3. La qualifica di Socio Aderente ha durata quadriennale ed è rinnovabile; detta qualifica è attribuita – a chiunque ne faccia richiesta - dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dei presenti.
4. Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con contribuzioni di carattere non finanziario quali il volontariato o di natura professionale, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
5. I Soci Aderenti e Sostenitori possono accedere, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio in apposito Regolamento di gestione.

ART. 8. ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Nuovi Fondatori e, con la maggioranza semplice, l'esclusione dei Soci Aderenti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed conferimenti previsti dal



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

- presente Statuto;
- b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi :
- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. apertura di procedure di liquidazione;
 - c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Nuovi Fondatori, i Soci Aderenti e Sostenitori, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione .

ART. 9. ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Presidente;
 - b. Il Comitato Esecutivo;
 - c. il Consiglio di Amministrazione;
 - d. l'Assemblea di Partecipazione;
 - e. Il Comitato scientifico;
 - f. Il Revisore dei Conti.
2. Tutte le cariche degli organi sono a titolo completamente gratuito e conferite nel rispetto del D.lgs. n. 39/2013.

ART. 10. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Terracina o persona da lui designata.
2. Il Presidente:
 - a. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

- b. può delegare singole sue funzioni e compiti a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e al Direttore del Comitato Esecutivo;
- c. cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ART. 11. IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Consiglio di Amministrazione.
2. All'interno del Comitato, il Presidente designa il Direttore del Comitato.
3. Il Comitato Esecutivo e il suo Direttore contribuiscono alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, esperienze e professionalità.
3. Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni.
4. La carica di membro del Comitato Esecutivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal medesimo Comitato.

ART. 12. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di 9, compreso il Presidente; ad esso partecipano i Fondatori Promotori, i Nuovi Fondatori ed i Soci Aderenti, nell'ipotesi prevista dal successivo comma 3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ne individua la maggioranza dei componenti. Il primo C.d.A. è composto da n. 9 (nove) consiglieri, compreso il Presidente.
3. L'Assemblea di partecipazione ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, qualora le categorie dei soci Aderenti assicurino complessivamente alla Fondazione l'apporto finanziario pari ad €. 25.000,00 (venticinquemila/00).
4. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

- attraverso l'amministrazione e la gestione della stessa.
5. All'interno del Consiglio di Amministrazione potrà essere individuato il vice Presidente.
 6. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
 - a. approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
 - b. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
 - c. approvare i regolamenti;
 - d. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - e. deliberare le tariffe annuali e relative alle diverse utilizzazioni dei beni affidati;
 - f. approvare le modifiche statutarie;
 - g. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci (Nuovi Fondatori, Soci Aderenti e Soci Sostenitori);
 - h. deliberare in ordine alla contribuzione a carico dei Nuovi Fondatori e dei Soci Aderenti di cui rispettivamente all' art. 6 commi 3 e all'art. 7 comma 2;
 - i. nominare i membri del Comitato Scientifico;
 - j. nominare il Revisore dei Conti;
 - k. deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ;
 - l. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dallo Statuto.
 7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 13. ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea è costituita dai Soci Aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e discutere sull'andamento economico ed artistico della Fondazione.
2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso è convocata in periodo ritenuto opportuno.



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

4. L'Assemblea svolge una funzione propositiva e consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
5. Elege un proprio rappresentate in seno al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell' art. 12, comma 3.

ART. 14. IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone qualificate nei settori di interesse della Fondazione.
2. In particolare, tale organo svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma delle iniziative della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.
3. Il Comitato Scientifico ha altresì compiti di consulenza scientifica per lo sviluppo delle attività istituzionali relative alle attività ed agli eventi culturali in genere.
4. I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione .
5. Tali cariche sono a titolo completamente gratuito.

ART. 15. CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il controllo della gestione e altresì il controllo contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Revisore dei Conti, iscritto nel Registro dei Revisori contabili e nominato dal *Consiglio di Amministrazione*.
2. Il Revisore dei Conti riferisce al Consiglio di Amministrazione, con apposita relazione annuale a corredo del bilancio d'esercizio, sulla attendibilità e veridicità delle poste in bilancio e sull'attività di controllo effettuata .
3. I Revisore dei Conti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile . Partecipa alle sedute del



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore cessato viene sostituito con altro componente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.
5. E' previsto un compenso non superiore a quanto percepito dai Revisori del Comune di Terracina, così come pure la previsione di legge relativa ai rimborsi delle spese sostenute.
6. In caso d'assenza o temporaneo impedimento, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Revisore Supplente.

ART. 16. REGOLAMENTI INTERNI

1. Per disciplinare l'organizzazione e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotterà uno o più regolamenti interni, predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 17. CLAUSOLE ARBITRALE

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati ognuno da ciascuna parte ed il Presidente, scelto congiuntamente dagli arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Terracina, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato è Terracina.

ART. 18. SCIoglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune di Terracina, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

ART. 19. RECESSO

1. A Fondatori Promotori , ai Nuovi Fondatori e ai Soci Aderenti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'art. 24 del Codice Civile.
2. I Fondatori e i Soci che abbiano receduto o abbiano perduto tale loro qualifica, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

ART. 20. CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.